

Conoscere la selvaggina

Appendice di approfondimento

Il diritto venatorio in Alto Adige



ATHESIA





Sempre più donne decidono di dedicarsi all'attività venatoria. Questo manuale si rivolge tanto alle aspiranti cacciatrici, quanto agli aspiranti cacciatori. Per non appesantire la lettura del testo, tuttavia, nella declinazione dei termini abbiamo optato per l'uso maschile generalizzato inclusivo di tutti i generi.

2021

Tutti i diritti riservati

© by Associazione Cacciatori Alto Adige

Titolo dell'edizione originale: "Wild Wissen – Ergänzungsheft"

Traduzione dal tedesco: Alessandra Albertoni

Illustrazione di copertina: Birte Keil

Immagini: Gottfried Mair (pagg. 10/11),

tutte le altre immagini sono dell'Associazione Cacciatori Alto Adige

Design e layout: Athesia-Tappeiner Verlag

Stampa: Alcione, Lavis

ISBN 978-88-6839-473-8

www.athesia-tappeiner.com

casa.editrice@athesia.it

Conoscere la selvaggina

Appendice di approfondimento

Il diritto venatorio in Alto Adige

Diritto in trasformazione

Uno sguardo al passato mostra che la normativa relativa all'esercizio della caccia e il diritto delle armi sono soggetti a continui cambiamenti.

Nell'autunno 2018, per esempio, la validità della licenza di porto d'armi è stata ridotta da sei a cinque anni, mentre allo stesso tempo è aumentato il numero di armi sportive che si possono detenere da sei a dodici. Ci sono stati anche drastici cambiamenti per quanto riguarda la capacità del caricatore e la denuncia di armi. Ma anche nell'ambito della Legge sulla caccia – pensiamo ai periodi venatori, al regolamento di attuazione della legge provinciale e al regolamento provinciale – le modifiche sono costantemente all'ordine del giorno.

A causa di questo continuo cambiamento, è maturata l'idea di separare il capitolo sul diritto venatorio dall'opera principale "Conoscere la selvaggina" e di pubblicarlo a parte come appendice di approfondimento. Il presente supplemento sarà rivisto e aggiornato, quando necessario, in modo che il candidato all'esame venatorio abbia a disposizione un testo sempre attuale.

Rivolgo un ringraziamento particolare allo stimatissimo Giudice Edoardo Mori, per aver messo a disposizione le sue competenze e le sue pubblicazioni in tema di diritto venatorio che sono state preziosissime soprattutto per la stesura di questa edizione in lingua italiana, alla quale ha collaborato l'avvocato Guido Marangoni, che qui ringrazio.

Benedikt Terzer

Indice

Il diritto venatorio in Alto Adige	12
Il diritto dell'UE	12
Potere normativo centrale dello Stato	12
Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia	13
Legge provinciale sulla caccia	14
Finalità	14
Fauna selvatica	14
Specie cacciabili e periodi di caccia	14
Il sistema venatorio	16
a) Riserve di caccia di diritto	16
b) Riserve private di caccia	16
c) Oasi di protezione	17
d) Bandite	18
e) Siti Natura 2000 (zone della rete ecologica europea)	18
Parchi naturali	20
Esercizio della caccia	20
Norme di comportamento	22
Investimento di fauna selvatica	22
Ritrovamento di fauna selvatica	22
Cani in riserva	22
Costruzione di appostamenti o altane	22
Passaggio di emergenza o di comodo	23
Inseguimento e ricerca di fauna selvatica	23
Documenti necessari all'esercizio della caccia	23
1. Licenza di porto d'armi per uso caccia	23
2. Assicurazione civile verso terzi e contro gli infortuni personali derivanti dall'esercizio della caccia	24
3. Permesso di caccia	24
4. Autorizzazione speciale	25
La caccia nel resto dell'Italia	26
La tipologia dei permessi di caccia	26
a) Permesso annuale	26
b) Permesso d'ospite	27
c) Permesso giornaliero o settimanale	27
Mezzi di caccia	28

Divieti	28
Luoghi di divieto di caccia	28
Mezzi e metodi di caccia vietati	29
Igiene della selvaggina	29
L'ABC dell'igiene della selvaggina	31
Certificato d'origine	32
Organi venatori	32
La Giunta provinciale	33
L'Assessore competente in materia di caccia	33
L'Ufficio Caccia e pesca	34
L'Osservatorio faunistico	35
Vigilanza venatoria	35
Violazioni e sanzioni	36
Violazioni amministrative	36
Violazioni penali	36
Sanzioni accessorie	36
Amministrazione venatoria	37
Associazione Cacciatori Alto Adige – ACAA	37
Organizzazione dell'Associazione Cacciatori Alto Adige	38
Organi a livello di riserva	38
Assemblea plenaria	38
La consulta di riserva	39
Il rettore di riserva	39
Organi distrettuali	40
Organi a livello provinciale	40
Il regolamento provinciale sulla caccia	40
Rilascio e revoca dei permessi di caccia	40
Pianificazione degli abbattimenti	41
La commissione per i piani di prelievo	42
Direttive di prelievo per gli ungulati	43
Etica venatoria e coscienzioso esercizio della caccia	43
Ripartizione degli abbattimenti	44
Denuncia dei colpi	44
Obbligo di denuncia e di presentazione dei capi abbattuti	44
Ricerca di fauna selvatica ferita	45
Caccia alla selvaggina bassa	45
Controllo dei piani di abbattimento	46
Rassegne di gestione	46

Diritto delle armi	47
Classificazione delle armi	47
armi bianche	47
armi da fuoco	47
armi corte	47
armi lunghe	48
Licenza di porto d'armi per uso caccia	48
Tassa di concessione governativa	50
Perdita della licenza di porto di fucile uso caccia	51
Acquisto di armi e munizioni	51
Denuncia di armi e munizioni	52
Limiti all'acquisto di armi e munizioni	53
Custodia di armi e munizioni	54
Trasporto di armi	54
Comodato di armi	55
Eredità di armi	56
Rinvenimento di armi	56
Esportazione di armi	56
Esportazione definitiva	56
Esportazione temporanea	56
Importazione di armi	57
Importazione definitiva	57
Importazione temporanea	57
Carta europea d'arma da fuoco	58
Sparare all'aperto	58
Sparare al poligono di tiro	58
Segni distintivi delle armi	59
Parti delle armi	59
Alterazione e modifica delle armi	59
Indice analitico	61

Il diritto venatorio in Alto Adige





Il diritto venatorio in Alto Adige

Chiunque vada a caccia deve conoscere e rispettare un gran numero di leggi e regolamenti. Poche altre attività ricadono in così numerosi ambiti del diritto. La caccia è regolamentata dal diritto costituzionale, diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto delle armi, diritto europeo e diritto internazionale.

Con il Secondo Statuto di Autonomia del 1972, l'Alto Adige ha ottenuto competenza legislativa primaria in materia di caccia. Anche lo svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione della caccia spetta alla Provincia. L'Alto Adige può così emanare proprie norme in ambito venatorio; deve tuttavia rispettare alcuni limiti:



› Il diritto dell'UE

L'Unione Europea, negli ultimi decenni, ha emanato diversi Regolamenti e Direttive che riguardano anche la caccia. Per esempio, con la cosiddetta Direttiva Uccelli, l'UE stabilisce fra l'altro quali specie di volatili siano cacciabili nei singoli Stati membri.

Con la Direttiva Habitat, l'UE pone sotto tutela alcuni mammiferi, come l'orso e il lupo, ma anche lo stambecco e il camoscio.

Anche sulle norme igieniche-sanitarie per le carni di fauna selvatica e sul Diritto delle armi l'UE ha emanato ampie direttive.



› Potere normativo centrale dello Stato

In alcuni ambiti della caccia, la competenza legislativa è in capo allo Stato. La Costituzione italiana prevede che lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda l'Ambiente, il Diritto civile e penale, nonché il Diritto delle armi.

Le relative disposizioni statali sono quindi cogenti anche per l'Alto Adige.

In caso di contenzioso, la Corte Costituzionale è chiamata a decidere se si tratti di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano o dello Stato italiano. A partire dal 1990 la Corte Costituzionale ha emesso diverse sentenze che hanno obbligato l'Alto Adige ad attenersi ai principi fondamentali della Legge nazionale sulla caccia. Per esempio, l'Alto Adige non può stabilire in autonomia i periodi di caccia alla selvaggina bassa.

La materia della fauna selvatica e della caccia è regolamentata in Alto Adige dalle seguenti leggi e disposizioni:

- › le **norme di attuazione** dello Statuto di Autonomia;
- › la **Legge provinciale** n. 14/1987 sulla protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia, di seguito chiamata "Legge provinciale sulla caccia";
- › il **regolamento di esecuzione** della Legge provinciale sulla caccia;
- › il **regolamento provinciale sulla caccia** (prescrizioni sulla caccia secondo l'articolo 24 della Legge provinciale sulla caccia);
- › le norme statali in materia di Diritto penale, Pubblica sicurezza e Diritto delle armi;
- › singole prescrizioni della Legge nazionale sulla caccia.

Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia

Le norme di attuazione sono il più importante strumento dell'autonomia dell'Alto Adige. Esse definiscono nel dettaglio le competenze autonome proprie della Provincia. Nell'ambito della caccia ricadono diverse norme d'attuazione dello Statuto di Autonomia.

I punti cardine sono i seguenti:

- › i periodi venatori dell'Alto Adige per gli ungulati possono scostare dal calendario nazionale;
- › l'Alto Adige può regolamentare in autonomia la caccia nei Parchi naturali;
- › il Presidente provinciale può, attraverso una precisa procedura, modificare la lista delle specie cacciabili, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Le specie di fauna selvatica cui si riferiscono le misure devono trovarsi in buono stato di conservazione.





Legge provinciale sulla caccia

La Legge provinciale sulla caccia è stata emanata nel 1987. Anche se negli anni ha subito più volte leggere modifiche, ancora oggi è il riferimento principale per l'attività venatoria altoatesina.

Finalità

Gli obiettivi della Legge provinciale sono:

- › la disciplina dell'esercizio della caccia e della relativa vigilanza;
- › la protezione, la conservazione e il miglioramento di adeguate popolazioni di fauna selvatica;
- › la protezione, nell'interesse comune, delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia.

La Legge provinciale sulla caccia attua sul territorio altoatesino le Direttive europee Uccelli, Habitat e Zoo.

Fauna selvatica

La Legge provinciale sulla caccia intende per fauna selvatica tutti i mammiferi (da pelo) e gli uccelli (da piuma) che vivono in Alto Adige in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole.

La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato gestito dalla Provincia. Un selvatico abbattuto nel rispetto della legge appartiene a colui che ha effettuato l'abbattimento.

La fauna selvatica cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene alla riserva di caccia o al comprensorio a cui è stata sottratta.

Specie cacciabili e periodi di caccia







Secondo la Legge provinciale sono vietate l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di fauna selvatica, sia da pelo che da piuma. Da questo generale divieto sono escluse soltanto quelle 27 specie che possono essere cacciate a determinate condizioni.

La caccia è permessa da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il suo tramonto.

La caccia alla fauna selvatica bassa è consentita soltanto in tre giorni a scelta alla settimana; ogni giornata va barrata preventivamente sul

calendario di controllo. Solo per gli ungulati la caccia è consentita tutti i giorni all'interno del periodo di apertura.

Nelle zone frutti-viticole, determinate annualmente dall'Ufficio provinciale Caccia e pesca, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, cesena e tordo bottaccio possono essere cacciati fino al 20 gennaio per tre giorni alla settimana. Nel periodo dal 16 dicembre al 20 gennaio, il martedì e il venerdì vige il silenzio venatorio.

Periodi di caccia e di selezione 2021											
		Specie selvatiche	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	gen. '22
Selvaggina da pelo		maschio di più anni								15.	
		maschio di un anno		15. ¹						15.	
		femmina sott. e senza piccolo								15.	
		femmina conduttrice e piccoli								15.	
		maschio di più anni		15.					20.		
		maschio di un anno							20.		
		femmina sott. e senza piccolo								15.	
		femmina conduttrice e piccoli								15.	
		maschio								15.	
		femmina e piccoli							2.	15.	
		camoscio di un anno								15.	
		lepre comune						terza domenica		15.	
		lepre bianca									
		volpe						terza domenica			
		cinghiale									
	Selvaggina da piuma		gallo forcello, coturnice						15.	15.	
pernice bianca											
		fagiano, quaglia, colombaccio, germano reale, marzaiola, alzavola, folaga, beccaccia, ghiandaia, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, merlo cesena, tordo ³								15.	
										15.	20. ³
										15.	20. ³

¹ Le consulte di riserva possono anticipare al 1° maggio la caccia al cervo di 1 anno, per tutta la riserva o solo per parti di essa.

² Le consulte di riserva, in casi motivati ed eventualmente anche solo in alcune aree della riserva, possono autorizzare la caccia alle femmine di camoscio in novembre.

³ Dal 16.12 al 20.01 nelle zone frutti-viticole vige il silenzio venatorio ogni martedì e venerdì.

Aggiornato al maggio 2021

In determinati casi (p. es. pericolo per la pubblica sicurezza, gravi danni all'agricoltura, rischio per l'equilibrio ecologico) l'assessore provinciale competente può autorizzare l'abbattimento di specie di mammiferi e di uccelli non cacciabili. L'assessore competente può con decreto autorizzare anche – motivandolo – il prelievo di specie cacciabili (per esempio la volpe) al di fuori del periodo di caccia, previa acquisizione del parere dell'Osservatorio faunistico provinciale e quello dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il sistema venatorio

L'intera superficie provinciale è – ai fini del diritto venatorio – suddivisa in cinque tipologie di comprensori:

a) Riserve di caccia di diritto

b) Riserve private di caccia

c) Oasi di protezione

d) Bandite

e) Zone facenti parte della rete ecologica europea (siti Natura 2000)


a) Riserve di caccia di diritto

Nei 116 comuni dell'Alto Adige si contano 145 riserve di caccia di diritto. In base alla loro suddivisione, in alcuni comuni ricadono più riserve. Per esempio nel Comune di Campo di Trens ricadono contemporaneamente quattro riserve, ovvero Stilves, Mules, Trens e Pruno. L'estensione media di una riserva è di 4.200 ettari. La riserva più grande è quella di Sarentino, con circa 30.000 ettari, quella più piccola è la riserva di Ponte Gardena, con circa 230 ettari.

Nel complesso, le riserve di caccia di diritto si estendono per circa 609.000 ettari, pari all'82% della superficie provinciale totale.

b) Riserve private di caccia

In Alto Adige si contano 51 riserve private di caccia di derivazione storica. Per ciascuna di esse, l'ufficio provinciale preposto alla gestione della caccia, verificatane la regolare amministrazione, di volta in volta rinnova ai proprietari terrieri la relativa concessione per ulteriori sei anni. Le riserve private di caccia possono essere date in affitto dal titolare della



concessione. I contratti di affitto acquisiscono validità giuridica dopo l'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente.

Le riserve private di caccia si estendono complessivamente per circa 14.300 ettari che rappresentano appena il 2 % della superficie provinciale.

c) Oasi di protezione

Le oasi di protezione sono i biotopi protetti in base alla legge provinciale (Tutela del paesaggio), così come i territori demaniali passati dall'ex Azienda Provinciale Foreste e Demanio all'attuale Agenzia Demanio provinciale.

Nelle oasi di protezione la caccia è vietata. Nei biotopi protetti con un'estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con il Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili e l'abbattimento della volpe.

I biotopi protetti occupano un'estensione di quasi 3000 ettari; i territori dell'Agenzia Demanio provinciale, sopra menzionata, circa 65.000 ettari.



Giallo: siti Natura 2000

d) Bandite


Nelle bandite è vietata la caccia e ogni altra attività che possa recare disturbo o danno alla fauna selvatica. Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio, che si estende per circa 52.000 ettari e rappresenta così il 7% della superficie provinciale.

Per limitare i danni da fauna selvatica e ristabilire l'equilibrio ecologico, da circa due decenni nel Parco Nazionale dello Stelvio ha luogo un controllo della popolazione dei cervi attraverso il personale dell'Ente parco e dei cosiddetti "selecontrollori", ovvero specialisti in prelievo selettivo. Si tratta di cacciatori residenti nel territorio del Parco che abbiano conseguita una formazione specifica.

e) Siti Natura 2000 (zone della rete ecologica europea)

I siti Natura 2000 non costituiscono un comprensorio a sé. Si tratta di zone individuate all'interno di bandite, oasi di protezione, riserve di caccia di diritto e riserve private di caccia.

Per esempio, una grande parte del Parco Nazionale dello Stelvio è classificata come sito Natura 2000. Complessivamente, in Alto Adige i siti



I singoli Parchi naturali occupano le seguenti superfici (in ettari)

Gruppo di Tessa	31.391
Sciliar-Catinaccio	7291
Monte Corno	6851
Puez-Odle	10.722
Fanes-Senes-Braies	25.433
Tre Cime	11.981
Vedrette di Ries-Aurina	31.320
Totale	124.989

Natura 2000 occupano 150.000 ettari che corrispondono al 20% della superficie provinciale. La maggior parte è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva Habitat o della Direttiva Uccelli, o ai sensi di entrambe le direttive europee.

Nei siti Natura 2000 situati all'interno di riserve di diritto o di riserve private, la caccia è permessa, ad eccezione di quella alle specie migratorie. Sulla base di una norma nazionale è vietata inoltre la caccia alla pernice bianca. Ci sono limitazioni anche per quanto riguarda le munizioni: nei siti europei è vietato l'uso di bossoli in materiale plastico. All'interno delle zone umide è altresì vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.

Nei siti Natura 2000 che ricadono all'interno di oasi di protezione o delle bandite del Parco Nazionale dello Stelvio valgono le restrizioni all'esercizio dell'attività venatorie descritte alle lettere c) e d).

Parchi naturali

In Alto Adige si contano sette Parchi naturali:

- › Parco naturale Sciliar-Catinaccio
- › Parco naturale Gruppo di Tessa
- › Parco naturale Puez-Odle
- › Parco naturale Fanes-Senes-Braies
- › Parco naturale Tre Cime
- › Parco naturale Monte Corno
- › Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Nei Parchi naturali l'esercizio della caccia è permesso ai sensi e nei limiti dei decreti che hanno instaurato i Parchi. Le aree dei Parchi naturali sono allo stesso tempo identificate come siti Natura 2000 (ad eccezione di alcune aree del Parco naturale Gruppo di Tessa). Ne consegue che nei Parchi naturali, per quanto riguarda le specie cacciabili e le munizioni, valgono le stesse restrizioni citate alla lettera e) (siti Natura 2000).

I sette Parchi naturali si estendono su una superficie di circa 124.000 ettari. Non sono contemplati separatamente dalla Legge provinciale sulla caccia e non costituiscono un autonomo comprensorio.

Esercizio della caccia

La caccia, come definita della legge, è ogni attività che ha lo scopo di abbattere o catturare animali selvatici con l'uso delle armi o di mezzi di cattura.

È vietato abbattere o catturare fauna selvatica al di fuori dell'attività venatoria regolamentata, tranne se ciò accade per caso fortuito o forza maggiore. Questo è per esempio il caso dell'automobilista che, senza volerlo, investe e uccide un capriolo.

Sono da considerare come esercizio della caccia anche il vagare o il soffermarsi su un territorio con armi o mezzi di cattura, con l'intenzione di abbattere o catturare fauna selvatica.

Non sono da ritenere esercizio della caccia la ricerca autorizzata di fauna selvatica cacciabile ferita o malata, o l'abbattimento di selvatici cacciabili in stato di evidente necessità da parte di cacciatori o degli organi di sorveglianza.

La manifesta necessità è data qualora l'abbattimento sia inevitabile per motivi di pubblica sicurezza, o qualora il capo, in quanto gravemente malato oppure ferito, abbia perso completamente il suo naturale istinto di fuga.

In questi casi, i cacciatori potranno effettuare l'abbattimento del capo selvatico appartenente ad una specie cacciabile, ma solo dopo aver ottenuto il consenso dell'agente venatorio o del rettore della riserva.

In caso di ricerca autorizzata o di abbattimento in stato di manifesta necessità non è necessario rispettare le distanze di sicurezza prescritte dalla legge per l'esercizio della caccia. Ma attenzione: l'uso di armi da fuoco in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa (escluse strade forestali, ciclabili, poderali e interpoderali) è vietato dal codice penale. In questi luoghi può sparare solo chi abbia apposita autorizzazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

L'esercizio della caccia è consentito a chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, che sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso caccia e che abbia stipulato un'assicurazione venatoria di responsabilità civile verso terzi e per infortuni personali derivanti dall'esercizio della caccia. Inoltre deve poter esibire un valido permesso di caccia per la rispettiva riserva di caccia (permesso annuale, d'ospite, giornaliero o settimanale) e aver pagato la tassa di concessione governativa sul porto d'armi per uso caccia.

Tutti questi documenti devono essere sempre portati con sé durante ogni uscita di caccia e, su richiesta, devono essere esibiti all'agente venatorio.

I cacciatori, nel primo anno successivo al rilascio del primo permesso di caccia (permesso annuale o d'ospite) in una determinata riserva possono cacciare le specie soggette a piano di abbattimento solo se accompagnati da un altro cacciatore in possesso da almeno tre anni di un valido permesso di caccia per la stessa riserva. In alternativa può accompagnare il neo-cacciatore anche l'agente venatorio localmente competente.

La fauna selvatica abbattuta nel rispetto della legge appartiene a colui che ha effettuato l'abbattimento. La fauna cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene alla riserva a cui è stata sottratta.

Norme di comportamento

Investimento di fauna selvatica

Chi alla guida di un autoveicolo ferisce o uccide un capo di fauna selvatica, è tenuto a informare il rettore della riserva, l'agente venatorio responsabile di zona o il Corpo forestale provinciale entro 24 ore dall'accaduto.

Se l'animale selvatico nell'incidente muore, la carcassa appartiene al conducente del veicolo investitore.

Se il selvatico viene solo ferito, in caso venga successivamente abbattuto, appartiene alla riserva.

Ritrovamento di fauna selvatica

Chi trova un selvatico morto, malato o ferito, ha l'obbligo di segnalarlo entro 24 ore dal ritrovamento al responsabile della riserva.

In caso di ritrovamento di uccelli malati o feriti appartenenti a specie non cacciabili secondo la Direttiva Uccelli (Allegati I e II), il responsabile della riserva provvede alla loro consegna presso un centro di recupero dell'avifauna autorizzato.

In caso di selvatici appartenenti a specie non cacciabili rinvenuti morti, vanno informati l'ufficio provinciale competente in materia di caccia, il posto di custodia ittico-venatorio territorialmente competente oppure il presidente del distretto di ritrovamento. In caso in cui sia stata rispettata la procedura della denuncia, il ritrovatore può tenere il capo rinvenuto morto, a meno che l'ufficio provinciale competente in materia di caccia richieda la consegna della carcassa a scopo didattico o di documentazione.

Cani in riserva

I cani possono essere condotti in riserva solo sotto stretta sorveglianza. È vietato lasciare i cani vagare liberi. Da questo divieto sono esclusi i cani segugi durante il periodo di caccia alla lepre, così come i cani da cerca e da ferma nel periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre, nonché i cani impiegati per operazioni di ricerca. Eccezioni riguardano anche i cani delle forze di Polizia e di Soccorso Pubblico.

Costruzione di appostamenti o altane

Per quanto riguarda la costruzione di appostamenti o altane, la Legge provinciale prevede che possano essere eretti solo con l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Passaggio di emergenza o di comodo

Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere una riserva o parte di essa solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante un cosiddetto *passaggio d'emergenza o di comodo* può essere consentito il passaggio attraverso l'altrui riserva. L'accordo viene preso in forma scritta dai responsabili delle due riserve di caccia. Il passaggio di emergenza e di comodo consente l'attraversamento del comprensorio altrui con il fucile scarico in spalla. In assenza di tale accordo scritto, è possibile attraversare comprensori altrui solo con l'arma scarica e regolarmente riposta in custodia all'evidente scopo di trasporto.

Inseguimento e ricerca di fauna selvatica

Se il selvatico colpito fugge nella riserva vicina o comunque esce dalla riserva, vale quanto segue:

- › la ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini della riserva solo previo consenso del rettore della riserva di caccia ovvero del gestore dell'oasi di protezione demaniale o bandita interessati dalla ricerca;
- › la ricerca oltre i confini della riserva di fauna selvatica, esclusi gli ungulati e il gallo forcello, deve essere comunicata entro 48 ore al rettore della riserva di caccia competente. Se si tratta di oasi di protezione o di bandite, è sempre necessario il consenso del relativo gestore.

Documenti necessari all'esercizio della caccia

1. Licenza di porto d'armi per uso caccia

La licenza di porto d'armi per uso caccia, rilasciata dalla Questura o dal locale Commissariato di Polizia, ha una validità di cinque anni. Consente il porto di fucili per uso caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria, e tutto l'anno il loro trasporto e custodia.

Per il porto d'armi per uso caccia è dovuto il versamento di una tassa di concessione governativa annuale.



Benedikt Terzer è giurista e direttore dell'Associazione Cacciatori Alto Adige. Si occupa principalmente di diritto venatorio e delle armi. È autore di numerose pubblicazioni.




A **chi** appartiene la fauna selvatica?

Chi ha il **permesso** di cacciare in Alto Adige?

Quali documenti sono necessari all'esercizio della caccia?

Quali armi sono consentite per l'esercizio venatorio?

A che **condizioni** si può vendere la carne di selvaggina?



L'appendice di approfondimento del manuale "Conoscere la selvaggina" dell'Associazione Cacciatori Alto Adige tratta queste e altre questioni attinenti al diritto venatorio in Alto Adige.

L'impostazione di alto livello didattico rende facilmente accessibile la normativa vigente tanto agli aspiranti cacciatori quanto ai cacciatori più esperti.



athesia-tappeiner.com

9,90 € (I/D/A)